

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/142 DELLA COMMISSIONE**del 2 dicembre 2015****che modifica l'allegato I del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'allegato III del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 58, paragrafo 7,visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013, il prodotto stimato della riduzione dei pagamenti di cui all'articolo 11 del regolamento deve essere reso disponibile come sostegno unionale per le misure previste dai programmi di sviluppo rurale. L'allegato I del regolamento (UE) n. 1305/2013 e l'allegato III del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono stati modificati dal regolamento delegato (UE) n. 1378/2014 della Commissione ⁽³⁾ in seguito alla comunicazione da parte degli Stati membri del prodotto stimato delle riduzioni a norma dell'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013.
- (2) Nel Regno Unito la normativa gallese di attuazione delle disposizioni dell'Unione in materia di pagamenti diretti è stata revocata per ordine di un giudice nazionale. Il Regno Unito ha pertanto adottato e notificato alla Commissione nuove decisioni per l'attuazione dei pagamenti diretti in Galles. Sebbene spetti al Regno Unito garantire che tali nuove decisioni rispettino il quadro giuridico applicabile e i principi generali del diritto dell'Unione, è opportuno tenere conto delle medesime. Più precisamente, poiché le suddette nuove decisioni incidono sul prodotto stimato della riduzione dei pagamenti di cui all'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013 per il Regno Unito, è opportuno modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (UE) n. 1305/2013 e l'allegato III del regolamento (UE) n. 1307/2013.
- (3) Occorre, pertanto, modificare di conseguenza i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013.
- (4) Poiché le modifiche introdotte dal presente regolamento incidono sull'applicazione dei regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 per l'anno 2015, è opportuno che il presente regolamento si applichi dal 1° gennaio 2015,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Modifica del regolamento (UE) n. 1305/2013**

L'allegato I del regolamento (UE) n. 1305/2013 è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 487.⁽²⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 608.⁽³⁾ Regolamento delegato (UE) n. 1378/2014 della Commissione, del 17 ottobre 2014, che modifica l'allegato I del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e gli allegati II e III del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 367 del 23.12.2014, pag. 16).

*Articolo 2***Modifica del regolamento (UE) n. 1307/2013**

L'allegato III del regolamento (UE) n. 1307/2013 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

*Articolo 3***Entrata in vigore e applicazione**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2015

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO I

L'allegato I del regolamento (UE) n. 1305/2013 è così modificato:

1) la voce relativa al Regno Unito è sostituita dalla seguente:

«Regno Unito	475 531 544	848 443 195	850 859 320	754 569 938	754 399 511	755 442 113	756 171 870	5 195 417 491»;
---------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-----------------

2) la voce relativa al totale UE-28 è sostituita dalla seguente:

«Totale UE-28	5 264 723 001	18 149 536 729	18 649 599 495	14 337 026 697	14 346 899 509	14 296 293 137	14 299 181 797	99 343 260 365»;
----------------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------

3) la voce relativa al totale è sostituita dalla seguente:

«Totale	5 298 853 700	18 183 668 706	18 683 732 774	14 371 161 305	14 381 035 473	14 330 430 483	14 333 320 553	99 582 202 994».
----------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------

ALLEGATO II

Nell'allegato III del regolamento (UE) n. 1307/2013, la voce relativa al Regno Unito è sostituita dalla seguente:

«Regno Unito	3 170,7	3 177,3	3 183,6	3 192,2	3 201,4	3 591,7».
--------------	---------	---------	---------	---------	---------	-----------